



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

R.G. 19213 -1/2024

Il giudice dott.ssa Lisa Torresan
a scioglimento della riserva assunta
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento introdotto con ricorso cautelare ex art. 2378 cc da
ZENATO ALBERTO, con l'avv. Riccardo Cinti

- ricorrente -

contro

ZENATO AZIENDA VITIVINICOLA srl, con l'avv. Giovanni Meruzzi

- resistente -

Con ricorso ex art. 2378 cc, proposto contestualmente all'atto introduttivo del giudizio di merito, Alberto Zenato, qualificatosi come socio e componente del CdA di Zenato Azienda Vitivinicola srl, ha chiesto:

- la sospensione, *inaudita altera parte*, dell'efficacia della deliberazione consiliare del 03.09.2024, comunicatagli il 09.09.2024, avente ad oggetto l'esclusione del ricorrente dalla società;
- la sospensione, previa instaurazione del contraddittorio, dell'efficacia delle seguenti ulteriori deliberazioni:
 - delibera consiliare adottata il 18.06.2024, con la quale al ricorrente è stata revocata la delega, concessa in data 24.03.2022, avente ad oggetto la realizzazione dell'ampliamento della cantina della società sita in S. Ambrogio Valpolicella;
 - delibera consiliare adottata il 17.07.2024, con la quale gli sono state revocate tutte le deleghe operative affidategli in data 31.07.2023.

A fondamento dell'istanza, il ricorrente, dopo avere ricostruito le vicende sociali, caratterizzate da un ampio contrasto tra soci, appartenenti al medesimo gruppo familiare, ha prospettato i seguenti motivi di invalidità:


- I) Deliberazioni del 18.06.2024 e del 17.07.2024:
 - a) Violazione dell'art. 18 dello statuto per mancata indicazione nell'ordine del giorno della proposta di revoca delle deleghe;



b) Assenza di giusta causa o comunque di adeguata motivazione.

II) Deliberazione del 03.09.2024

- c) Nullità derivata della deliberazione in ragione della nullità dell'art. 23 dello statuto, che disciplina le ipotesi di esclusione;
- d) Irrilevanza delle condotte poste in essere prima della modifica statutaria della suddetta clausola; mancato superamento dei limiti delle deleghe in data successiva all'entrata in vigore della clausola stessa;
- e) Mancato rispetto del termine di convocazione previsto dallo statuto.



In relazione al *periculum in mora*, Alberto Zenato ha allegato il rischio che la sua partecipazione sia alienata a terzi di buona fede, e l'impedimento all'esercizio del diritto di voto; ha evidenziato essere imminente la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. Ha poi osservato che l'iscrizione della delibera di esclusione nel registro imprese gli aveva cagionato ingenti danni reputazionali e all'immagine.

* * *

Si è costituita la società convenuta, sostenendo che l'istanza di sospensiva fosse riferita alla sola delibera del 03.09.2024 e non alle due delibere precedenti, in relazione alle prima delle quali ha comunque eccepito la prescrizione o decadenza dall'azione.

Ha poi eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso avverso la delibera del 03.09.2024, assumendo che l'esclusione del socio operava di diritto, senza che fosse necessaria l'adozione una delibera consiliare, che aveva efficacia meramente ricognitiva. Da ciò conseguiva che, per ottenere la sospensione degli effetti dell'esclusione, il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere alla tutela ordinaria, e quindi introdurre un ricorso ex art. 700 cpc, e non il ricorso ex art. 2378 cc.

Ha poi contestato il *fumus bonj juris*, argomentando circa l'insussistenza dei vizi lamentati da parte ricorrente.

Ha infine contestato la ricorrenza del *periculum in mora*, evidenziando che tale requisito, necessario ai fini della sospensione cautelare, era stato prospettato solo in relazione alla deliberazione del 03.09.2024 e che, in ogni caso, non sussisteva per alcuna delle delibere contestate.

* * *

Considerata l'ampiezza dei contenuti degli scritti difensivi, si premette che, alla luce cognizione sommaria che connota al presente fase, ci si soffermerà esclusivamente sui profili fattuali e giuridici strettamente funzionali e rilevanti ai fini del provvedimento cautelare richiesto, tenendo conto della ragione più liquida.

* * *

Va in primo luogo rilevato che, dalla complessiva lettura dell'atto di citazione e del ricorso ex art. 2378 cc, emerge pianamente che l'istanza di sospensione delle deliberazioni impugnate riguarda non solo la



delibera di esclusione da socio ma anche le due precedenti delibere del 18.06.2024 e del 17.07.2024, che hanno disposto la revoca delle deleghe amministrative in precedenza conferite al consigliere Alberto Zenato.

Si legga, in particolare, pag. 2, ove espressamente il ricorrente afferma di avere chiesto, “*Previa sospensione della relativa efficacia, la declaratoria di nullità o l’annullamento o la declaratoria di invalidità*” delle deliberazioni meglio indicate nell’elenco contrassegnato dalle lettere a), b) e c), comprendente anche le delibere del 18.06.2024 e del 17.07.2024.

Con riguardo alla terza delibera è stata chiesta anche l’adozione di un decreto *in audita altera parte*, non richiesto invece per le due delibere precedenti, ma l’istanza di sospensione si riferisce chiaramente a tutte e tre le deliberazioni.

Va poi rigettata l’eccezione di tardività dell’impugnazione della delibera del 18.06.2024, considerato che l’atto di citazione è stato notificato in data 03.10.2024 e che si deve tenere conto anche della sospensione feriale dei termini processuali, non rientrando, l’impugnazione delle deliberazioni assembleari, tra i procedimenti previsti dall’art. 92 del RD n. 12/1941.

* * *

Ciò posto, venendo al merito, i profili di invalidità delle deliberazioni 18.06.2024 e 17.07.2024 possono essere trattati congiuntamente.

Quanto alla violazione dell’art. 18 dello statuto, con particolare riguardo all’omessa indicazione, nell’ordine del giorno, delle deliberazioni attinenti alla revoca delle deleghe di Alberto Zenato, va rilevato che, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della Suprema Corte, “*L’ indicazione, nell’ avviso di convocazione dell’ assemblea dei soci, dell’ elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’ assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un’ indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’ indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’ adozione da parte dell’ assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie,*” (Cass. civ. n. 23269/2005; Cass. Civ. 14814/2006, recepite dalla costante giurisprudenza di merito – cfr. ad es. Trib Milano sentenza n. 12858/2021; Tib. Roma 23 marzo 2023).

Tali principi possono valere anche per l’ordine del giorno del CdA.

Per non paralizzare la discussione, possono dunque ritenersi ammessi, ancorché non esplicitamente indicati nell’ordine del giorno, gli argomenti che non introducano temi completamente nuovi ma che si ritengano implicitamente compresi nell’ordine del giorno, perché consequenziali e accessori rispetto a quelli espressamente indicati.

Ciò posto, l’ordine del giorno della deliberazione 18.06.2024 prevedeva la “*Disamina della relazione redatta da Audit Professional Group srl, come da delibera del CdA dell’11.04.2024 – in merito all’investimento in corso di*



realizzazione da parte della Società relativa ai fabbricati di proprietà siti in S. Ambrogio di Valpolicella, Viale dell'Industria 58/A-B. Delibere inerenti e conseguenti" (Cfr. doc. 46 ricorrente).

La relazione aveva ad oggetto, tra l'altro, la disamina degli interventi eseguiti in relazione a detto progetto, lo sviluppo dell'operazione, i costi sostenuti, i vantaggi e gli svantaggi connessi al completamento dell'intervento, previa verifica di varie ipotesi percorribili: trattandosi di operazione seguita prevalentemente dal consigliere Alberto Zenato, l'esame della relazione concerneva implicitamente la valutazione circa l'operato dell'amministratore delegato ed evidenziava, per alcuni contratti o pagamenti, l'assenza di una specifica autorizzazione ovvero il superamento dei limiti di spesa imposti dalle deleghe statutarie vigenti (si vedano, a titolo esemplificativo, la tabella a pag. 18 e le considerazioni svolte alle pag. 19 e ss.).

Può dunque ritenersi che, tra le deliberazioni inerenti e conseguenti alla disamina della relazione, potesse ritenersi implicitamente compresa anche l'adozione di misure di reazione, da parte del CdA, al ritenuto superamento delle deleghe precedentemente conferite, tra le quali figura sicuramente la revoca delle deleghe e l'avocazione delle stesse al CdA o al suo Presidente.

Dalla lettura del verbale del 18.06.2024 emerge che Zenato era stato reso edotto del contenuto della relazione ed ha potuto esplicitare la propria posizione sia nell'ambito della riunione sia attraverso una relazione, corredata di allegati, che è stata allegata al verbale del CdA (doc. n. 8).

L'ordine del giorno della deliberazione del 17.07.2024, al punto 1, riguardava invece la disamina del parere *pro veritate* rilasciato dal Prof. Avv. Meruzzi in data 04.07.2024 concernente l'operato del consigliere Delegato Alberto Zenato e prevedeva espressamente, al punto ii), la verifica del rispetto delle deleghe da parte del Consigliere Alberto Zenato nonché degli obblighi sullo stesso gravanti, ed altresì la valutazione circa le eventuali azioni esperibili dal Consiglio nei suoi riguardi, a tutela dell'interesse sociale, oltre alle delibere inerenti e conseguenti (cfr. doc. n. 28).

La delibera aveva dunque ad oggetto la valutazione dell'operato del consigliere, con particolare riguardo anche al rispetto delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, ed altresì introduceva la possibilità, per il CdA, di valutare ed assumere le iniziative ritenute opportune a tutela dell'interesse sociale. Ritiene il Giudice che, tra le varie azioni e iniziative percorribili, quale consequenziali ad una valutazione non positiva dell'operato del consigliere, dovesse ritenersi compresa anche la revoca delle deleghe precedente conferite ad Alberto Zenato, il quale è stato dunque esaurientemente edotto degli argomenti da trattare ed era altresì informato circa il contenuto del parere, come emerge dalla relazione dallo stesso redatta in vista dell'adunanza (cfr. doc. 25 parte attrice).

L'ordine del giorno delle adunanze del 18.06.2024 e del 17.07.2024 era dunque sufficientemente chiaro, non ravvisandosi il *fumus boni juris* del vizio di convocazione prospettato da parte attrice.

* * *

Venendo, poi, ai profili di invalidità sostanziale delle suddette deliberazioni, si osserva quanto segue.



A sensi dell'art. 2381 cc, richiamato dall'art. 2475 cc in ambito di srl, il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; allo stesso modo il cda può revocare le deleghe precedentemente attribuite ad un consigliere e conferire le medesime deleghe ad un altro consigliere, ovvero al Presidente del CdA.

La norma non prevede che la revoca sia sorretta da giusta causa, dal che deve desumersi che la facoltà di revoca sia espressione della discrezionalità del cda e insindacabile da parte dell'autorità giudiziaria.

Ed invero, la giurisprudenza ha più volte affermato che <<nei rapporti interni al consiglio di amministrazione non è ammesso sindacato relativo alle scelte di suddivisione interna delle deleghe e dunque di organizzazione concreta del lavoro fra i vari membri dell'organo collegiale, nel senso che "La delega già concessa, può certamente essere revocata, o anche solo modificata con l'introduzione di limitazioni" da parte dell'organo collegiale al pari di quanto è riconosciuto ex lege all'assemblea dei soci rispetto alla revoca ad nutum dall'incarico di amministratore, trattandosi di deleghe ripartite fiduciariamente intra collegium il cui esercizio comporta ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri dell'organo collegiale. Ne deriva che - fatti salvi i limiti che derivano dai principi generali dell'ordinamento in tema di abuso del diritto - la revoca della delega esclusiva o condivisa alla gestione di una società di capitali, così come a monte il suo conferimento, costituisce atto giuridico di organizzazione che non tollera alcun vaglio di merito e non ne consente la sindacabilità ai fini della tutela reale, salvo l'obbligo risarcitorio conseguente alla decisione di revoca non sorretta da giusta causa>> (in tal senso, Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 10 marzo 2010; Tribunale di Milano n. 9242 del 22 luglio 2016 in RG 55104/2014; da ultimo Cass. sentenza 7587 del 15 aprile 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4954 del 25/02/2020)

Tali argomenti portano ad escludere non solo il *fumus boni juris* ma anche il *periculum in mora* riferito all'impugnativa delle deliberazioni di revoca delle deleghe, posto che, in ipotesi di ritenuta assenza di giusta causa, il ricorrente potrebbe, al più, vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, ma non potrebbe ottenere l'annullamento della delibera e nemmeno il ripristino nella posizione di consigliere delegato.

L'istanza di sospensione delle deliberazioni consiliari adottate il 18.06.2024 e il 17.07.2024 va, per l'effetto, rigettata.

* * *

Venendo, ora, alla deliberazione di esclusione del socio, va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni che seguono.

L'art. 2473 bis cc, come riformulato dalla novella del 2003, non specifica le modalità operative dell'esclusione, né individua l'organo competente a deciderla o disciplina il relativo procedimento e nemmeno prevede quali siano gli strumenti processuali accordati al socio escluso per opporsi all'esclusione.

Tali aspetti devono pertanto ritenersi rimessi all'autonomia statutaria, fermo restando che, qualora lo statuto non preveda altri rimedi, il diritto di difesa del socio escluso deve essere in ogni caso garantito



quantomeno attraverso la possibilità di promuovere un giudizio ordinario volto all'accertamento dell'insussistenza della causa di esclusione.

Nel caso in esame, l'art. 23.2 dello statuto di Zenato Azienda Vitivinicola srl, dopo aver previsto le cause di esclusione convenzionalmente introdotte dall'assemblea dei soci, disciplina uno specifico procedimento di esclusione, secondo il quale *“non appena avuta notizia dell'evento che determina l'esclusione, l'organo amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società e provvederà ai seguenti adempimenti”* (Cfr. Doc. n. 30 di parte attrice).

Anche a voler ritenere che la clausola statutaria in esame introduca una causa di esclusione automatica, che dunque comporti l'esclusione del socio al solo verificarsi del fatto ivi previsto, senza alcun margine di discrezionalità, l'operatività di tale clausola è comunque subordinata all'accertamento, da parte dell'organo consiliare, che si sia verificato il fatto previsto dalla clausola stessa come motivo di esclusione.

In altre parole, come efficacemente descritto dallo stesso Prof. Meruzzi nel suo Terzo parere, l'ipotesi di esclusione presuppone il verificarsi in concreto del fatto che integra la giusta causa di esclusione e necessariamente incorpora un momento valutativo, costituito dalla sussunzione nella fattispecie astratta del caso concreto che integra l'ipotesi di esclusione.

Tale momento valutativo non ha ad oggetto la scelta se provvedere o meno all'esclusione, in presenza di una delle ipotesi previste dallo statuto, ma riguarda la verifica se si sia o meno realizzato il fatto previsto dallo statuto come causa di esclusione, ed il conseguente accertamento dell'operatività della clausola statutaria.

Il fatto, dunque, acquista la sua rilevanza giuridica di fattispecie concreta, idonea a produrre l'esclusione, solo nel momento in cui la valutazione dell'organo amministrativo si sia conclusa nel senso di ritenere integrata l'ipotesi di esclusione (cfr. doc. n. 8 parte convenuta, pag. 12).

Il procedimento di esclusione si conclude pertanto con l'adozione di una delibera consiliare, la quale produce un effetto pregiudizievole in capo al socio, derivante dall'esercizio concreto della valutazione, da parte dell'organo consiliare, circa il verificarsi del fatto posto dallo statuto a fondamento dell'esclusione.

Ne consegue che, pur avendo, la delibera consiliare, una mera efficacia ricognitiva del fatto che costituisce presupposto dell'esclusione, è a tale delibera che si ricollegano gli effetti dell'esclusione, come riconosciuto dallo stesso “Terzo parere”, che riconduce gli effetti dell'esclusione, nel rapporto tra socio escludendo e società, alla data di accertamento, da parte del CdA, delle ragioni giustificative dell'esclusione, per poi precisare che, al fine di non comprimere il diritto di difesa dell'escluso, collegando il *dies a quo* per l'opposizione e/o impugnazione al verificarsi di un evento che potrebbe essergli taciuto per un periodo più o meno prolungato, il decorso dei relativi effetti dee essere fatto



coincidere con il momento della comunicazione di tale accertamento al socio escluso (Cfr. doc. n. 8 parte convenuta, pag. 13).

Il ricorrente ha dunque interesse e deve ritenersi legittimato ad impugnare la deliberazione in esame, posto che, alla luce del procedimento adottato dallo statuto della società convenuta, è a tale delibera che conseguono gli effetti dell'esclusione.

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso va rigettata.

* * *

Venendo ora all'esame dei profili di invalidità della deliberazione, si osserva quanto segue.

L'art. 2473 bis cc prevede, per le srl, la facoltà di introdurre clausole convenzionali di esclusione del socio, subordinandole ad un duplice requisito, ossia che si tratti di "specifiche ipotesi" e che le stesse integrino una "giusta causa" di esclusione.

Il requisito della specificità è ricondotto, dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti, alla prevedibilità e conoscibilità delle cause di esclusione da parte del socio e risponde all'esigenza di tutelare l'interesse dei soci ad essere messi in condizione di conoscere preventivamente, e con un sufficiente grado di chiarezza, le condizioni al verificarsi delle quali può conseguire lo scioglimento del singolo rapporto sociale.

Premesso ciò, ritiene il Tribunale che la clausola di esclusione in esame sia sufficientemente specifica.

Segnatamente, l'art. 23, lett. d) prevede l'esclusione del socio che sia anche amministratore e che "*non abbia rispettato i limiti e le deleghe ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione*".

È dunque chiaro che il socio, che rivesta la carica di amministratore delegato, è nelle condizioni di prevedere e conoscere le possibili cause di esclusione, che coincidono con violazione delle deleghe attribuitegli dal CdA. La clausola deve dunque essere interpretata e integrata mediante rinvio *per relationem* alle deleghe attribuite al socio: tanto più specifiche e puntuali saranno le deleghe, tanto più prevedibili saranno le ipotesi di esclusione del socio amministratore, potendosi dunque ipotizzare che, solo ove le deleghe siano del tutto indeterminate, la clausola in esame difetti del requisito di specificità imposto dalla legge.

Ciò posto, le deleghe statuarie attribuite all'amministratore Zenato, all'epoca di introduzione della clausola statutaria in esame, erano previste dalla deliberazione del cda del 31.07.2023 (doc. n. 5 parte attrice).

Dalla lettura del suddetto documento, emerge con chiarezza che a ciascuno dei consiglieri delegati erano designati i poteri riferiti ad una o più aree determinate (ad es., al Rag. Alberto Zenato l'Area Prodotto e Operations) e che veniva loro attribuito il potere di stipulare contratti, nell'ambito delle deleghe loro conferite, sino ad un determinato importo, pari ad euro 250.000,00, mentre, in data antecedente, era pari ad euro 75.000,00.



Le deleghe statuarie erano dunque sufficientemente determinate, potendosi escludere la nullità della clausola in esame.

Quanto, invece, all'operazione di ampliamento della Cantina, le deleghe e autorizzazioni del CdA risultano dal verbale del 24.03.2022 e dai successivi verbali menzionati dalle parti e dalle relazioni depositate in atti.

La circostanza che il CdA sia invece chiamato a valutare la concreta violazione delle deleghe integra il margine di apprezzamento necessario circa il verificarsi, o meno, della causa di esclusione prevista dallo statuto ma non incide sulla validità della clausola statutaria, potendo invece condurre all'invalidazione della deliberazione per assenza dei requisiti di legge, ove l'ipotesi di esclusione non sia reputata esistente dall'organo investito dell'impugnazione avverso la deliberazione di esclusione.

Sussiste inoltre il requisito della giusta causa di esclusione.

È infatti consolidato l'orientamento secondo il quale integra giusta causa di esclusione la violazione, da parte del socio, degli obblighi derivanti dal rapporto societario, o che comunque siano reputati idonei ad incidere sul rapporto fiduciario tra socio e società, quali, ad esempio, la violazione delle obbligazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Nel caso in cui il socio rivesta anche la carica di amministratore, è dunque legittima la clausola statutaria che comporti l'esclusione del socio nel caso di violazione dei doveri derivanti dalla carica di amministratore. Né reputarsi ingiusta una clausola che sanziona con l'esclusione il socio amministratore per aver violato le deleghe attribuitegli dallo statuto, a prescindere dalla gravità della violazione, posto che si tratta di inadempimento ai doveri predeterminati e connaturati alla carica di amministratore, la cui trasgressione può integrare, di per sé, il venir meno del rapporto fiduciario idoneo a costituire una giusta causa di rescissione del rapporto sociale.

Tali considerazioni valgono a maggior ragione nel caso in esame, ove la clausola di cui si discute, introdotta in data 31.07.2023, è stata preceduta da un patto parasociale ove i soci hanno chiaramente identificato come "Grave inadempimento" "il mancato rispetto, da parte del consigliere delegato interessato dei limiti e delle deleghe ad esso attribuiti ai sensi del successivo art. 4" (cfr. doc. n. 3 di parte attrice, pag. 5). Il patto parasociale individuava le deleghe poi effettivamente attribuite agli amministratori dal CdA del 31.07.2023. Nell'interpretare la clausola statutaria di esclusione, adottata in data successiva, soccorre dunque anche la lettura del patto parasociale, sottoscritto da tutti i soci, i quali avevano qualificato come grave inadempimento qualsivoglia violazione delle deleghe attribuite ai consiglieri di amministrazione, non potendosi pertanto reputare come ingiusta la clausola statutaria che abbia successivamente ricondotto l'esclusione del socio alla violazione delle suddette deleghe, integrante, in base a quanto riconosciuto dagli stessi soci nel suddetto accordo parasociale, grave inadempimento dei doveri derivanti dalla carica di amministratore.



Ciò chiarito, va tuttavia rilevato che la clausola statutaria in questione è stata approvata con le modifiche statutarie adottate in data 14.09.2023 (cfr. doc. n. 30).

La clausola di esclusione può dunque ritenersi applicabile solo alle condotte tenute successivamente alla data di entrata in vigore della modifica statutaria, non potendosi ammettere la portata retroattiva di una clausola che introduca un provvedimento di natura sanzionatoria, come quello di esclusione del socio dalla società.

Ebbene, va ora rilevato che gli inadempimenti concreti che sono stati posti a fondamento del provvedimento di esclusione, pur non espressamente indicati nel loro dettaglio, facevano riferimento alle condotte che avevano comportato la revoca delle deleghe adottata con delibera del 17.07.2024, a loro volta esaminate nel parere pro veritate del Prof. Meruzzi del 04.07.2024. richiamato ed allegato al verbale 17.07.2024.

La violazione delle deleghe viene dunque espressamente riferita all'operazione di ampliamento della cantina S. Ambrogio, nonché all'acquisto dell'impianto di appassimento e nuova bottaia, denominato "impianto Sordato", per l'analisi delle quali la società si era rivolta dapprima al Rag. Golin e successivamente alla società APG.

Si tratta, in sostanza, di condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti il cui valore era ritenuto eccedente i limiti delle deleghe attribuite dal CdA, ovvero di operazioni ritenute non autorizzate dal CdA ed estranee al perimetro delle deleghe di Alberto Zenato.

Le operazioni e i contratti sono stati tutti stipulati in data antecedente alla modifica statutaria, salvo un unico contratto, con la società Mombrini srl, il cui valore, pari ad euro 131.000,00 pacificamente rientra nell'ambito della delega.

La stipula di tali contatti non può dunque essere posta a fondamento di un provvedimento di esclusione emanato in forza di una clausola statutaria entrata in vigore successivamente al fatto denunciato.

Non si condivide la tesi di parte resistente, secondo cui l'esclusione potrebbe essere irrogata per il sol fatto che la condotta avrebbe esplicato effetti anche in data successiva alla stipula del contratto, come dimostrerebbero i pagamenti avvenuti dopo l'entrata in vigore della clausola, eccedenti, secondo parte resistente, il valore delle deleghe, se si considera il valore complessivo dell'operazione alla quale si riferiscono.

Ed invero, il pagamento del prezzo previsto dal contratto costituisce l'obbligo principale nascente dalla stipula del contratto stesso, al quale la società era tenuta in forza di un accordo conclusosi in data precedente, non potendosi dunque sostenere che la violazione della delega risieda nell'atto esecutivo del contratto, ma esclusivamente nella stipula dell'atto negoziale che costituisce il momento genetico del rapporto.



Ritiene pertanto il Giudice che gli atti esecutivi e i pagamenti effettuati da Zenato in forza di contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della modifica statutaria non possano integrare violazione delle deleghe e pertanto non possano rilevare quale motivo di esclusione del socio Zenato Alberto.

Ad abundantiam, si rileva che i pagamenti eseguiti successivamente all'entrata in vigore della clausola di esclusione sono tutti rientranti nei limiti delle deleghe, non potendosi dunque fondare l'esclusione su pagamenti che non eccedono il limiti delle deleghe, avvenuti in forza di un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della causa di esclusione.

Né possono essere introdotti, in corso di causa, motivi di esclusione diversi da quelli menzionati dalla delibera.

Ed invero, come ricordato da costante giurisprudenza, *“ un principio chiave, consolidato nella più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di esclusione collega la delibera di esclusione del socio, prevista ai sensi di legge e di statuto, ad un procedimento o ad un atto che espliciti, quantomeno in via sintetica, le ragioni dell'esclusione del socio dalla compagine sociale, al precipuo fine di consentire a quest'ultimo idonea ed adeguata difesa. Tali motivazioni non possono essere fornite solo nell'eventualità che il socio proponga impugnazione e, dunque, nelle difese svolte nel relativo giudizio civile, venendo meno - in caso contrario - il rapporto fiduciario nel rapporto tra soci e tra soci e la società, vale a dire che “ogni qualvolta sia adottato nei confronti di un socio un provvedimento di carattere ablativo o sanzionatorio (sia esso la revoca dall'amministrazione ovvero la sanctio maxima dell'esclusione dalla società), la relativa decisione deve contenere in sé le ragioni poste a suo fondamento, nel contenuto – sia pur sintetico – necessario e sufficiente a farle comprendere al suo destinatario e a consentirgli di articolare le proprie difese permettendogliene l'impugnazione nel termine volta a volta applicabile per legge o per statuto, a pena di nullità o, secondo alcuni (ma con conseguenza analoga), di improduttività di effetti della decisione stessa”* (Tribunale di Napoli, sentenza n. 7372/2022, che richiama Trib. Di Milano, 30 gennaio 2018, n. 225).

Da quanto sin qui esposto discende che l'indagine deve essere limitata ai motivi espressamente indicati nella deliberazione, non potendo trovare ingresso, in sede di opposizione, cause di esclusione che non siano state menzionate nella deliberazione impugnata.

Il motivo di impugnazione della delibera di esclusione appare, in ragione di quanto sin qui esposto, assistito da adeguato *fumus boni juris*.

* * *

Sussiste inoltre anche il *periculum in mora*.

Ed invero, la privazione, per Zenato, della facoltà di esercitare i diritti partecipativi derivanti dalla qualifica di socio è fonte di un evidente pregiudizio, posto che gli impedisce, ad esempio, di esprimere il proprio voto non solo in vista del bilancio, ma anche in relazione alle materie e argomenti di competenza assembleare.



La possibilità che il ricorrente, una volta riammesso, in via temporanea, ad esercitare i diritti di socio, ponga in essere azioni ritorsive o di disturbo costituisce un pericolo che, oltre ad essere eventuale, potrà essere arginato avviando, se del caso, le opportune tutele in sede giurisdizionale ma, allo stato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, risulta prevalente quello del socio ad ottenere il proprio ripristino provvisorio e temporaneo nella qualità di socio, consentendogli dunque di esercitare i diritti connessi allo *status* di socio a fine di poter conservare, nelle more del giudizio, gli effetti che potrebbero derivargli dall'eventuale sentenza di accoglimento dell'impugnativa.

In ragione di quanto sin qui esposto, merita accoglimento l'istanza di sospensione della deliberazione 03.09.2024.

Spese al merito.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione degli effetti delle deliberazioni consiliari di Zenato Azienda Vitivinicola srl del 18.06.2024 e del 17.07.2024.

Sospende gli effetti della deliberazione consiliare di Zenato Azienda Vitivinicola srl del 03.09.2024.

Spese al merito.

Si comunichi.

Venezia, 14 febbraio 2025

Il Giudice
Dott.ssa Lisa Torresan

